



Città di Siracusa

Deliberazione del Consiglio Comunale

2^ Convocazione

**Seduta Pubblica
Del 21 Maggio
2014
Ore 10.00**

Presidente F.F. Giuseppe Impallomeni

Segretario Dott.ssa Costa Danila

Consiglieri in carica

**Delibera n. 63
2014**



Oggetto

**Tributi Locali –
Regolamento per la
disciplina della TASI
anno 2014.
Proposta n.28 del
5.05.2014.
Immediata
esecutività.**

- 1) Acquaviva Alessandro
- 2) Aloschi Luciano
- 3) Alota Fabio
- 4) Assenza Giuseppe
- 5) Bonafede Antonio
- 6) Boscarino Alfredo
- 7) Bottaro Gaetano
- 8) Burti Cosimo
- 9) Casella Giuseppe
- 10) Castagnino Salvatore
- 11) Castelluccio Carmela
- 12) Catera Chiara
- 13) Cavarra Salvatore
- 14) D'Amico Sonia
- 15) Di Lorenzo Elio
- 16) Di Mauro Roberto
- 17) Favara Gaetano
- 18) Firenze Gaetano
- 19) Formica Franco
- 20) Foti Alfredo

- 21) Garozzo M. Cristina
- 22) Grasso Antonio
- 23) Impallomeni Giuseppe
- 24) Lo Curzio Enrico
- 25) Malignaggi Gaetano
- 26) Merlino Cristina
- 27) Milazzo Massimo
- 28) Minimo Fortunato
- 29) Moscuza Antonio
- 30) Palestro Alberto
- 31) Pappalardo Francesco
- 32) Princiotta Simona
- 33) Rabbito Giuseppe
- 34) Rodante Fabio
- 35) Romeo Gianluca
- 36) Salvo Stefania
- 37) Sorbello Salvatore
- 38) Sullo Leone
- 39) Vinci Concetta
- 40) Zappulla Marina

**Consiglieri assenti inizio provvedimento: Assenza – Bonafede
-Boscarino – Bottaro - Catera – Favara – Formica – Palestro
- Sullo - Zappulla.**

Prima di dare corso ai lavori del Consiglio Comunale, il Presidente pone in votazione la richiesta di prelievo del punto tre, eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito:

Consiglieri presenti n.30;

Consiglieri votanti n.24;

Consigliere astenuti n.6 Di Mauro, Sorbello, Vinci, Castagnino, Milazzo, Rodante;

Consiglieri favorevoli n. 24;

Pertanto la richiesta di prelievo viene approvata.

Posto all'esame del Consiglio l'argomento di cui all'oggetto, il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire nel dibattito.

Si dà atto che nel corso dei lavori, sono intervenuti i Consiglieri : Sorbello, Castagnino, Burti.

Si dà altresì atto che nel corso degli interventi e nella loro articolazione sono entrati in Aula i Consiglieri Boscarino, Aloschi e Palestro.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi, in formato audio digitale, sarà pubblicato on line con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e successivamente conservato nell'Archivio dell'Ufficio di Presidenza che ne assicura la immodificabilità e la conservazione , nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D.

A questo punto il Presidente, constatato che nessun Consigliere chiede ulteriormente la parola, avvia la fase di votazione sul primo emendamento a firma della Consiglieria Vinci, eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito:

Hanno votato "sì" n.6 Consiglieri : Alota, Castagnino, Di Mauro, Rodante, Sorbello e Vinci.

Hanno votato "no" n. 18 Consiglieri : Casella, Castelluccio, Cavarra, D'Amico, Firenze, Garozzo, Grasso, Lo Curzio, Malignaggi, Merlino, Minimo, Moscuza, Pappalardo, Princiotta, Rabbito, Romeo, Salvo e Sullo.

Hanno dichiarato di astenersi i Consiglieri Acquaviva e Impallomeni.

Pertanto l'emendamento viene respinto.

L'emendamento numero due, della Consiglieria Vinci, non viene posto in votazione in quanto ritenuto inammissibile pertanto viene ritirato.

Il Presidente avvia la fase di votazione sull'emendamento numero tre, eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito:

Hanno votato "sì" n. 22 Consiglieri: Alota, Burti, Castagnino, Castelluccio, D'Amico, Di Lorenzo, Di Mauro, Firenze, Foti, Garozzo, Grasso, Impallomeni, Lo Curzio, Malignaggi, Merlino, Pappalardo, Rabbito, Rodante, Romeo, Salvo, Sorbello, Vinci.

Hanno votato "no" n.6 Consiglieri : Casella, Cavarra, Minimo, Moscuza, Princiotta e Sullo.

Ha dichiarato di astenersi il Consigliere Acquaviva.

Pertanto emendamento viene approvato.

L'emendamento numero quattro viene ritirato dalla proponente.

Il Presidente passa alla votazione dell'emendamento numero cinque, eseguitasi la quale, accerta e proclama l'unanimità dei consensi dei n.29 Consiglieri presenti e votanti.

Dopo l'intervento del Consigliere Sorbello, il Presidente avvia la fase di votazione sull'emendamento numero sei, eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito:

Hanno votato "sì" n.5 Consiglieri : Alota, Castagnino, Di Mauro, Sorbello e Vinci.

Hanno votata per "no" n. 20 Consiglieri: Acquaviva, Burti, Casella, Castelluccio, D'Amico Di Lorenzo, Firenze, Foti, Garozzo, Lo Curzio, Malignaggi, Merlino, Minimo, Moscuza, Pappalardo, Princiotta, Rabbito, Romeo, Salvo e Sullo.

Pertanto l'emendamento viene respinto.

Il Presidente dichiara che l'emendamento numero sette, in quanto dichiarato inammissibile, viene ritirato.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento numero otto, eseguitasi la quale, accerta e proclama l'unanimità dei consensi dei n.26 Consiglieri presenti e votanti.

L'emendamento numero nove viene ritirato.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento numero 10, eseguitasi la quale, accerta e proclama l'unanimità dei consensi dei n. 26 Consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente avvia la fase di votazione sull'emendamento numero 11, eseguitasi la quale, accerta e proclama seguente esito:

Consiglieri presenti n. 26;

Consiglieri votanti n. 25;

Consigliere astenuto n.1 (Minimo);

Consiglieri favorevoli n. 25;

Pertanto l'emendamento viene approvato.

A questo punto il Presidente, prima di procedere nella votazione degli ulteriori emendamenti, propone la sostituzione dello scrutatore assente Consigliere Rodante con il Consigliere Firenze. La proposta viene approvata all'unanimità.

Si da atto che si è allontanato dall'Aula il Consigliere Boscarino e che ha fatto ingresso il Consigliere Aloschi.

A questo punto il Presidente avvia la fase di votazione sull'emendamento numero 12, eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n.26;

Consiglieri favorevoli n.4;

Consiglieri contrari n.22;

Pertanto l'emendamento viene respinto.

Il Presidente avvia la fase di votazione sull'ultimo emendamento della Consigliera Vinci, contrassegnato con il numero 13, eseguitasi la quale accerta e proclama l'unanimità dei consensi dei 26 Consiglieri presenti e votanti.

A questo punto il Presidente passa ad avviare la fase di votazione sugli emendamenti proposti dal Consigliere Castagnino, procedendo con l'emendamento contrassegnato col numero uno che, per dichiarazione del proponente viene ritirato.

Stessa dichiarazione viene rilasciata dal proponente per quanto riguarda gli emendamenti contrassegnati con numero due e numero tre.

Si da atto che ha fatto ingresso in Aula il Consigliere Rodante.

Il Consigliere Castagnino dichiara di ritirare anche l'emendamento contrassegnato col numero quattro.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento numero cinque del Consigliere Castagnino, eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito:

Hanno votato "sì" n.5 Consiglieri : Alota, Castagnino, Rodante, Sorbello e Vinci.

Hanno votato "no" n.17 Consiglieri : Acquaviva, Burti, Casella, Castelluccio, D'Amico, Di Lorenzo, Firenze, Foti, Garozzo, Impallomeni, Minimo, Moscuza, Pappalardo, Rabbito, Romeo, Salvo e Sullo.

Pertanto l'emendamento viene respinto.

Il Presidente avvia la fase di votazione sull'emendamento numero sei, eseguitasi la quale, accerta e proclama l'unanimità dei consensi dei n. 22 Consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente avvia la fase di votazione sull'emendamento numero sette, eseguitasi la quale, accerta e proclama l'unanimità dei consensi dei n.22 Consiglieri presenti e votanti.

Si dà atto che ha fatto ingresso in Aula il Consigliere Palestro.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento numero otto, eseguitasi la quale, accerta e proclama l'unanimità dei consensi dei n.23 Consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente pone in votazione il successivo emendamento numero nove, sempre a firma del Consigliere Castagnino, eseguitasi la quale, accerta e proclama l'unanimità dei consensi dei n.23 Consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente, avvia la fase di votazione sull'emendamento del Consigliere Impallomeni, eseguitasi la quale, accerta e proclama l'unanimità dei consensi dei n.23 Consiglieri presenti e votanti.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento numero uno, a firma del Consigliere Sorbello, eseguitasi la quale accerta e proclama l'unanimità dei consensi dei n.23 Consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente, constatato che non ci sono ulteriori emendamenti da votare, invita i Consiglieri presenti a deliberare e votare sulla proposta nel suo complesso e nel testo modificato per effetto degli emendamenti precedentemente approvati, eseguitasi la quale azione, accerta e proclama il seguente esito:

Consiglieri presenti n.23;

Consiglieri votanti n.21;

Consiglieri astenuti n.2 Vinci e Palestro;

Consiglieri contrari n.4 Sorbello, Rodante, Castagnino e Alota;

Consiglieri favorevoli n.17;

Subito dopo il Presidente, atteso il carattere d'urgenza rivestito dal provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 L.R. 44 del 3/12/1991, invita i presenti a votare la immediata esecutività dell'atto, eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito:

Consiglieri presenti n.23;

Consiglieri votanti n.21;

Consigliere astenuti n.2 Vinci e Palestro;

Consiglieri contrari n.4 Sorbello, Rodante, Castagnino e Alota;

Consiglieri favorevoli n.17;

Pertanto

IL CONSIGLIO

Vista la proposta n. 28 del 5 Maggio 2014;

Visto il parere reso dalla Commissione 6^a e 8^a;

Vista la nota con la quale è stato richiesto il parere al Collegio dei Revisori Contabili;

Visto il parere reso dalle Circoscrizioni Belvedere, Grottasanta, Ortigia, Acradina, Neapolis e Santa Lucia;

Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Approvare la proposta n. 28 del 5 Maggio 2014 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che, per effetto degli emendamenti approvati, il testo del regolamento risulta redatto nella stesura che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 L.R. 44 del 3/12/1991.

Alle ore 12.50 il Consigliere Aloschi propone di sospendere la seduta per riprendere i lavori alle ore 15.00.

la proposta viene posta in votazione dal Presidente, eseguitasi la quale accerta e proclama il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n.23;

Consiglieri contrari n.2 Sorbello e Rodante;

Consiglieri favorevoli n.21.

Il presente verbale è redatto e sottoscritto ai sensi degli artt. 12 dello Statuto Comunale e 33-34 del Regolamento Consiliare; la relativa approvazione è rimessa a successiva adunanza del Consiglio.

IL PRESIDENTE
(Leone Sullo)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Massimo Milazzo)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Danila Costa)

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato sul sito telematico di questo COMUNE nel giorno _____, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al _____ e che non sono state prodotte opposizioni.

IL RESPONSABILE

n. _____ R.P.

A seguito della suesposta attestazione, si CERTIFICA che il presente verbale è stato pubblicato sul sito telematico di questo COMUNE nel giorno _____, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al _____ – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della L. R. n. 44 del 3.12.1991, come modificato dall'art. 127 della L. R. n. 17 del 28.12.2004, nonché dell'art. 12 della L. R. n. 5 del 5.04.2011 – e che non sono state prodotte opposizioni.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è diventata **ESECUTIVA** il _____, dopo il decimo giorno dal completamento della suddetta pubblicazione, ai sensi dell'art.12 della precitata L. R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SIRACUSA

SETTORE FISCALITÀ LOCALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 – lett. i - della L.R. n. 48 dell'11.12.1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, da sottoporre al **CONSIGLIO COMUNALE** con il seguente

Reg. Proposte
Consiglio Comunale

N. 28
del 05/05/2014

OGGETTO: Tributi Locali – Proposta al Consiglio Comunale regolamento per la disciplina della TASI - anno 2014.

Ai sensi e per gli effetti degli artt.53 L.N. 142/1990 e 1 L.R. n. 48/1991 si esprimono i seguenti pareri:

<p><u>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</u></p> <p>Per quanto concerne la Regolarità Tecnica Esprime parere: favorevole</p> <p>Data _____</p> <p>IL RESPONSABILE Sandro Randazzo</p> <p>_____</p>	<p><u>IL SETTORE FINANZIARIO</u></p> <p>Visto: per la Registrazione; per la Regolarità Contabile, ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/2000; per la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000. Esprime parere: _____</p> <p>Data _____</p>
<p>Data _____</p> <p>IL DIRIGENTE DI SETTORE Dott. Vincenzo Migliore</p> <p>_____</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>_____</p>
<p>Impegno di spesa per complessive Euro _____viene annotato sul Cap. _____ Cod. _____ del Bilancio _____</p> <p>Data _____</p> <p>IL DIRIGENTE</p> <p>_____</p>	<p>IL DIRIGENTE DEL SETTORE</p> <p>_____</p>

PROPOSTA

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);

VISTO l'art. 1, commi 669 – 681 della stessa legge che dettano disposizioni in riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall'art. 1 comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO lo schema di regolamento elaborato dal Settore Fiscalità Locale

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 84 del 29.04.2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

PER LE RAGIONI ESPOSTE

in parte motiva, si propone al Consiglio Comunale la deliberazione del seguente dispositivo:

- Approvare lo schema di regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dell'urgenza dettata dall'imminenza delle scadenze legate al tributo;

ALLEGATI

- Schema regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2014;

Siracusa, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Vincenzo Migliore

L'ASSESSORE RELATORE

Dott. Santi Pane

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. N. _____

DEL _____

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 21/05/2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Soggetto attivo	3
Art. 3 - Presupposto impositivo	3
Art. 4 - Soggetti passivi	3
Art. 5 - Base imponibile	4
Art. 6 - Aliquote	4
Art. 7 - Detrazione per abitazione principale	5
Art. 8 - Dichiarazione	5
Art. 9 - Versamenti	5
Art. 10 - Rimborsi e compensazione	5
Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni	6
Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	6
Art. 13 - Riscossione coattiva	7
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento	7
Art. 15 - Clausola di adeguamento	7

Art. 1 – Oggetto

- 1 Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Soggetto attivo

- 1 Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

- 1 Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
- 2 È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 – Soggetti passivi

- 1 Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'art. 3.
- 2 Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
- 3 L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
- 4 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 5 In caso di pluralità di possessori o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
- 6 A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 - Base imponibile

- 1 La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- 2 Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 3 La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - A) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - B) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- a La riduzione prevista nel precedente punto B) si applica qualora l'inagibilità o l'inabitabilità derivi da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, e non derivanti da incuria dei proprietari. Non trova applicazione nell'ipotesi di fabbricati per i quali non è mai stata richiesta l'agibilità o l'abitabilità e per i fabbricati divenuti inagibili a seguito di interventi edilizi, per quanto ostativi dell'uso del fabbricato stesso.
- b L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, con eccezione dei proprietari titolari di modello ISEE inferiore al limite di € 7.500,00, per i quali la perizia rimarrà a carico dell'ufficio, previa presentazione di adeguata documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con le ammonizioni di cui all'art. 76 dello stesso decreto, indicando gli elementi identificativi dell'atto adottato dal Comune di Siracusa (numero di protocollo e data della perizia di inagibilità oppure ordinanza di sgombero).
- 4 Il comune può prevedere riduzioni per abitazioni con unico abitante.

Art. 6 – Aliquote

- 1 Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
- 2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 - Detrazione per abitazione principale

- 1 Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, estesa anche alle unità abitative possedute da familiari entro il primo grado di parentela e concesse in comodato, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Dichiarazione

- 1 I soggetti individuati all'articolo 4) sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 – Versamenti

- 1 In deroga all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili.
- 2 Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
- 3 Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari, a regime, all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
- 4 Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 - Rimborsi e compensazione

- 1 Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

- 2 Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, in più rispetto al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data del versamento delle somme non dovute.
- 3 Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. Sulle somme da compensare è corrisposto l'interesse calcolato secondo le modalità previste dal precedente comma 2. La compensazione è subordinata alla verifica del diritto di credito contestuale alla richiesta di accoglimento del rimborso.
- 4 Non si procede al rimborso di somme fino a euro 10,00.

Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni

- 1 L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nella legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2 Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 4 In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 5 In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
- 6 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7 In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 8 In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 9 Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 10 Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori calcolati nella misura di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno.
- 11 Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 12 Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

- 1 Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 48 rate mensili, se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 2.400,00.
- 2 La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di rateizzazione, previa sospensione di ulteriori interessi moratori.
- 3 La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
- 4 In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. è concessa la possibilità di un'ulteriore rateazione in caso di mancato pagamento delle rate di cui al presente articolo o nel caso di ulteriori debiti da inserire nel piano di rientro;
 - d. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 13 - Riscossione coattiva

- 1 La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 2 Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

- 1 Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal primo gennaio 2014.

Art. 15 - Clausola di adeguamento

- 1 Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2 I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.